



COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch
www.coldrerio.ch

Regolamento sul Fondo Sociale Comunale

Art. 1

SCOPO E BASE LEGALE

Il Comune di Coldrerio intende sostenere puntualmente e tempestivamente i propri cittadini che si trovano in difficoltà economica temporanea.

Il Fondo Sociale Comunale è istituito a favore di persone e famiglie che, per ragioni particolari, necessitano di un aiuto puntuale al fine di sopperire ad una situazione di disagio finanziario momentaneo riconducibile a bisogni di prima necessità o a spese straordinarie (art. 53 cpv. 2 della Legge sull'Assistenza Sociale).

Art. 2

BENEFICIARI

L'aiuto può essere concesso dal Municipio a persone o famiglie domiciliate o residenti da almeno un anno nel Comune al momento della presentazione della domanda, che non possono ottenere l'aiuto assistenziale cantonale o altri aiuti, pubblici o privati (*principio della sussidiarietà*), oppure quando questi ultimi aiuti risultano comunque palesemente insufficienti. Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.

Art. 3

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

L'unità di riferimento è determinata sulla base dell'art. 4 Laps (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) e della deroga di cui all'art. 21 LAS.

I valori soglia del reddito disponibile residuale – che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia – sono pari a quelli stabiliti annualmente dal DSS per l'ottenimento delle prestazioni della LAS, aumentati del 10%.



Sono escluse dal diritto le persone sole con una sostanza netta superiore a CHF 10'000.00 e i coniugi o le famiglie con una sostanza netta superiore a CHF 20'000.00.

Per la determinazione del reddito e della sostanza, sulla base dell'ultima notifica di tassazione, fa stato il momento dell'inoltro della richiesta.

Art. 4

CASI D'ESCLUSIONE

Sono esclusi dall'aiuto:

- a) I cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento. Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali;
- b) I beneficiari di prestazioni da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI);
- c) Le persone che, pur avendone diritto, rinunciano alle prestazioni sociali e/o complementari cantonali o ad altre prestazioni;
- d) Le persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali, o con altri contributi dovuti al Comune, che non presentano validi motivi di ordine finanziario;
- e) Le persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 20 anni;
- f) Le persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.).

Il Municipio può inoltre negare o ridurre l'aiuto quando la situazione economica fosse in palese contrasto con lo standard di vita del richiedente e/o dei suoi famigliari.

Art. 5

DOTAZIONE DEL FONDO SOCIALE COMUNALE

La dotazione del Fondo Sociale Comunale è definita annualmente in sede di preventivo nella gestione corrente del Comune.



Art. 6

PRESTAZIONI

Il Fondo Sociale Comunale eroga una prestazione finanziaria *una tantum*, intesa come unica ed annuale, per aiutare i beneficiari a far fronte a bisogni di prima necessità o spese straordinarie.

Di regola, la prestazione deve sanare definitivamente la situazione di bisogno.

Con bisogni di prima necessità e spese straordinarie si intendono:

- a. i beni di prima necessità.
- b. l'arredamento essenziale.
- c. le spese di cura e malattia.
- d. le cure dentarie e protesi, occhiali, apparecchi acustici¹.
- e. gli aiuti alla maternità e all'infanzia.
- f. gli aiuti temporanei o particolari per la formazione o per il reinserimento nel mondo del lavoro, in ambito sociale e per sanare una situazione di bisogno.

Il Fondo Sociale comunale eroga inoltre prestazioni per il deposito di garanzia necessario per la conclusione di un contratto di locazione per l'alloggio personale o familiare. Tale contributo è da considerarsi quale prestito. Le modalità di erogazione del prestito, nonché la sua restituzione sono da convenire preventivamente con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.

Art. 7

AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI

Il contributo annuo massimo ammonta a CHF 3'000.00 per le persone sole ed a CHF 4'000.00 per le economie domestiche con più di un componente.

Per ogni ulteriore figlio a carico, oltre al primo, l'importo può essere aumentato di CHF 500.00 .

Il Municipio ha facoltà di suddividere il versamento in rate e/o di procedere al pagamento diretto del fornitore della/delle prestazione/i.

¹ Al netto dell'eventuale contributo LAMal.



Art. 8

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per beneficiare dell'aiuto va inoltrata mediante l'apposito formulario ("*Richiesta Prestazioni Fondo Sociale Comune di Coldrerio*") al Municipio per il tramite del Servizio Sociale Comunale, il quale darà un preavviso motivato all'Esecutivo.

Il Municipio funge da autorità decisionale e di controllo.

Il formulario, debitamente completato e sottoscritto dal richiedente, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- dati del richiedente;
- composizione della famiglia;
- descrizione della situazione finanziaria;
- motivazione della richiesta;
- aiuto richiesto;
- eventuale aiuto di altri enti pubblici o privati e la relativa entità.

Il richiedente è tenuto a dare ogni informazione e a produrre ogni documento utile inerente le sue condizioni personali e finanziarie.

Il Municipio, per il tramite del Servizio Sociale Comunale, ha ampia facoltà di chiedere informazioni supplementari e di far completare la documentazione presentata. Esso può inoltre pretendere una dichiarazione che svincoli medici, avvocati, funzionari, ecc..., dal segreto professionale, rispettivamente dal segreto d'ufficio.

La richiesta deve essere presentata/ripresentata di volta in volta ed è valida unicamente per la singola fattispecie e per l'anno civile in cui è stata inoltrata.

Art. 9

ABUSI

La prestazione sarà negata se il Municipio è indotto, o si è tentato d'indurlo, in errore mediante indicazioni e/o documentazioni false o dissimulazione di dati.

La prestazione già percepita indebitamente deve essere rimborsata al Comune entro sei mesi dal momento in cui il Municipio è venuto a conoscenza dell'indebito incasso.



Rimane riservata l'azione penale.

È inoltre riservata l'applicazione dell'art. 328 CC.

Art. 10

OBBLIGO DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario deve notificare immediatamente al Municipio, tramite il Servizio Sociale Comunale, ogni modifica degli elementi di calcolo che possono comportare la diminuzione o l'annullamento dell'aiuto.

Art. 11

RIMBORSO

Le prestazioni corrisposte vanno rimborsate:

- a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati;
- b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;
- c) in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.

Il diritto di rimborso si prescrive dopo un anno dal giorno in cui l'Autorità comunale ha avuto conoscenza dei suoi diritti alla restituzione e, in ogni caso, dopo cinque anni dal giorno in cui la prestazione è stata corrisposta.

Art. 11a

Il Municipio, su preavviso del Servizio Sociale Comunale, può decidere che il rimborso delle prestazioni corrisposte ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, avvenga sotto forma dello svolgimento di un lavoro sociale di pubblica utilità. Tale modalità di rimborso verrà offerta in modo particolare, qualora il beneficiario necessiti di un accompagnamento nel reinserimento sociale e nel mondo del lavoro. Mediante ordinanza, il Municipio dovrà regolamentare gli obiettivi, i criteri i coefficienti di calcolo delle restituzioni in lavoro d'interesse generale, nonché tutto quanto sia ritenuto necessario.



Art. 12

CASI PARTICOLARI

È data facoltà al Municipio, in caso di disagio particolarmente grave, di derogare alle disposizioni suesposte (*casi di rigore*).

Art. 13

RIMEDI GIURIDICI

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione.

Art. 14

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della competente Autorità cantonale.

Art. 15

ABROGAZIONE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Art. 16

APPROVAZIONE

Approvato dal Consiglio Comunale di Coldrerio nella seduta del 13.04.2015 .

Approvato dalla Sezione Enti Locali, su delega del Consiglio di Stato, il 21.10.2015 .

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI COLDRERIO

Il Presidente:
Paolo Rusca

Il Segretario:
Valentino Veri

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco:
Corrado Solcà

Il Segretario:
Valentino Veri